



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6257 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Barbara Pisa, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Ruffini in Roma, piazza della Libertà, 20;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del rigetto richiesta di rimborso di spese legali relative alla sentenza di assoluzione n. -OMISSIS- della Corte d'Appello dell'Aquila; nonché,

*previa declaratoria del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute nell'intero*

*arco di svolgimento del procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Sulmona e,*

*successivamente, alla Corte di Appello di L'Aquila, per la condanna*

*dell'Amministrazione al pagamento, a titolo di rimborso delle spese legali, della somma di -*

*OMISSIS-*, ovvero della minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri attualmente in pensione, agisce per l'annullamento della deliberazione del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) adottata in data -OMISSIS- che ha rigettato la domanda presentata dal medesimo ricorrente per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, sostenute nel procedimento penale, articolato in due gradi di giudizio (Tribunale di Sulmona, R.G. n. -OMISSIS-; Corte di Appello L'Aquila R.G. Appello -OMISSIS-) instaurato a suo carico e nei confronti di altri imputati per ipotesi di reato – tre ipotesi di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e un'ipotesi di concorso in calunnia - assuntivamente commessi nell'esercizio delle funzioni di maresciallo presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.

A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto che la sentenza della Corte di Appello L'Aquila, emessa -OMISSIS- e divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sulmona del -OMISSIS- - che aveva già assolto l'imputato dal reato (di cui al capo F) di concorso in calunnia, con la formula "perché i fatti non costituiscono reato", e dal reato (di cui al capo H) di violazione del segreto di ufficio (limitatamente all'episodio relativo alla convocazione di -OMISSIS- presso la Caserma dei

Carabinieri di -OMISSIS-) - ha assolto il maresciallo -OMISSIS- anche dalle ulteriori residuali ipotesi di violazione del segreto di ufficio (di cui al ripetuto capo H), con la formula "perché il fatto non sussiste".

Il ricorrente ha quindi richiesto il rimborso delle spese legali; l'istanza otteneva l'apposizione dei visti favorevoli del Comandante del Reparto Operativo e del Comandante Provinciale di Teramo. Viceversa, il Comando Legione Carabinieri Abruzzo esprimeva il proprio parere contrario sulla base della seguente argomentazione:

*"PARERE CONTRARIO ritenuto che i fatti che hanno originato il procedimento penale a carico del militare non possono essere riconducibili all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali, avendo il M.A.s.-OMISSIS- tenuto una condotta estranea agli interessi dell'Istituzione e palesemente contraria al proprio status, tanto che il relativo procedimento penale, per uno dei due capi di imputazione, si è concluso con la motivazione "perché i fatti non costituiscono reato" e non, come previsto dalla normativa vigente in materia di rimborso spese legali, con formula assolutoria piena".*

Infine, il Ministero intimato rigettava la domanda, conformemente al parere negativo espresso dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto che *"I reati contestati al -OMISSIS- non trovano affatto riferibilità alla funzione svolta, né sono riconducibili all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali"*.

A conclusione del procedimento di riesame l'Avvocatura Distrettuale dello Stato esprimeva un nuovo parere di rigetto dell'istanza, così motivando: *"Al di là della circostanza che i fatti non siano stati ritenuti rilevanti penalmente, resta acclarato il fatto oggettivo, tale da non consentire la riconducibilità della condotta a esercizio corretto della funzione, del SENTIMENTO DI RISENTIMENTO ED ANTIPATIA NEI CONFRONTI DEL SUPERIORE DI GRADO. Peraltro non sembra affatto rientrare tra i doveri di un ufficiale quello di avvertire il Sindaco circa un'imminente ispezione (conversazione n. -OMISSIS- non utilizzabile per motivi di rito che è un fatto comunque acclarato e certamente utilizzabile ai fini amministrativi)".*

In punto di diritto l'odierno esponente assume di dover essere tenuto indenne dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nel giudizio penale

promosso a suo carico per presunti fatti, atti od omissioni connessi all'esercizio delle sue funzioni e/o all'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, essendosi il giudizio *de quo* concluso con una pronuncia di assoluzione nel merito; di tal che, nella specie, risulterebbero soddisfatte tutte le condizioni a tal fine poste dall'art. 18, D.L. n. 67/1997, convertito nella L. n. 135/1997.

Puntualmente contesta i pareri negativi resi dall'Avvocatura dello Stato, deducendo in contrario che le ipotesi di reato di cui trattasi necessariamente postulano il possesso della qualità di pubblico ufficiale e la violazione di doveri inerenti al servizio svolto.

Contesta altresì la nota del Comando Legione Carabinieri Abruzzo che avrebbe espresso parere negativo anche sul presupposto che, per uno dei due capi di imputazione, il maresciallo è stato assolto con la motivazione "perché i fatti non costituiscono reato", anziché con un'assoluzione piena ("perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto").

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, affidando a separata memoria le sue difese.

3. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza di smaltimento del 10 giugno 2022.

4. Nel merito il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.L. 25/03/1997, n. 67 *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”*.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 10/12/2013, n. 5919; in senso analogo T.A.R. Lazio, Sez. II, 07/02/2014, n. 1487) *“Nel pubblico impiego la tutela legale dei dipendenti, sia in generale che nell'ipotesi specifica dell'art. 18 d.l. 67/1997 che si riferisce ai soli dipendenti di amministrazioni statali, postula una serie di condizioni, ossia che: 1) il giudizio sia promosso nei confronti del (e non dal) dipendente pubblico; 2) il soggetto abbia la qualifica di dipendente pubblico; 3) vi sia una connessione dei fatti contestati con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali; 4) una sentenza o un provvedimento ne abbia escluso la responsabilità; 5) le spese siano state ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato”*.

4.1 Per quanto di interesse nella presente sede, in merito al presupposto della connessione dei fatti contestati con l'espletamento del servizio, la giurisprudenza ritiene che *“Il rimborso previsto dall'art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997, conv. L. n. 135/1997, si propone di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse della P.A., dalle spese legali sopportate per i procedimenti giudiziari relativi agli atti strettamente connessi all'espletamento dei compiti istituzionali. La ratio della disposizione è, perciò, quella di tenere indenne il dipendente pubblico dai danni dal medesimo subiti a causa dell'espletamento dei propri compiti, richiamandosi a tal fine pure una certa analogia con le norme dettate dal codice civile per regolare il rapporto di mandato e quindi con l'unico limite che non sussista, in atto, alcun conflitto di interessi tra le posizioni processuali delle parti”* (*ex multis*, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I 24.2.2015, n. 187; in senso analogo T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23.4.2012, n. 492 secondo cui *“La disposizione dell'art.18 del D.L. n. 67 del 1997 è meramente confermativa del principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente pubblico assolto da un giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio - anche in ossequio alla regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, c.c. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto di esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico, che declina e traduce, a sua volta, il principio generale dell'ordinamento di divieto di locupletatio cum aliena iactura”*; in senso analogo; T.A.R. Lazio, Sez. I, 11.7.2019, n. 9172 secondo cui

*“L’Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito ad un processo penale solo quando i fatti oggetto dell’imputazione siano connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali e non quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti a lui imputati, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza”*).

Ed invero *“dalle suddette considerazioni discende, pertanto, che tale essenziale requisito possa considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza (rapporto di immedesimazione organica)”* (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 25/02/2019, n. 193).

Per consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il diritto al rimborso, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute dal dipendente per la propria difesa in giudizio presuppone che non vi sia un conflitto d’interesse con il datore di lavoro, essendo necessario che la condotta addebitata non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell’ente pubblico, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale (*ius receptum*: Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2019 n. 3026; sez. lav., 6 luglio 2018 n. 17874; sez. lav., 3 febbraio 2014 n. 2297; sez. lav., 30 novembre 2011 n. 25379; sez. lav., 10 marzo 2011 n. 5718; Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016 n. 1816; sez. IV, 26 febbraio 2013 n. 1190; TAR Lazio, Latina, sez. I, 26 aprile 2019 n. 350). In altri termini, la connessione tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali va valutata sulla base del rapporto di immedesimazione organica, per il quale il dipendente agisce in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza e per il perseguimento di fini propri della medesima Amministrazione; ne consegue che la connessione è interrotta quando la condotta addebitata, pur posta in essere durante il servizio, non sia finalizzata

all'espletamento del servizio medesimo, ma sia realizzata per meri interessi personali non riconducibili a quello pubblico.

Nel caso di specie, gli illeciti di cui è stato accusato il ricorrente riguardano condotte che - come concordemente ritenuto dal Comando Legione Carabinieri Abruzzo, dall'Avvocatura dello Stato e, sulla scorta del parere negativo di quest'ultima, dal Ministero nel decreto di rigetto impugnato - non possono ritenersi compiute nell'esercizio di un dovere istituzionale attribuito per competenza al dipendente, prima imputato e poi assolto, ma che appaiono più propriamente ascrivibili a rapporti relazionali privati del ricorrente estranei al servizio ancorché intrattenuti in occasione di esso, ma non in funzione strumentale all'espletamento del medesimo né riconducibili a esercizio corretto della funzione, non rilevando in senso contrario che si trattasse di ipotesi di reato comunque connesse all'attività lavorativa prestata ed alla qualifica di pubblico ufficiale rivestita.

Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente, affinché sia ravvisabile una connessione tra la condotta tenuta e l'attività di servizio del dipendente, è necessario che la suddetta attività sia tale da poter imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza, né è sufficiente che l'evento avvenga durante e in occasione della prestazione (Cons. Stato, sez. III, 1 marzo 2010, n. 275).

Nel caso di specie, i fatti e le condotte oggetto delle imputazioni non sono state originate dall'esigenza di un adempimento dei doveri di servizio, risultando dunque estranei ai fini amministrativi.

Non è dunque censurabile il parere di congruità, formulato dall'Avvocatura dello Stato, né il provvedimento definitivo che su esso si fonda, il quale peraltro costituisce frutto di valutazioni tecnico-discrezionali, attinenti non solo alla conformità della parcella alla tariffa forense ma anche al rapporto tra l'importanza e la delicatezza della causa e le somme spese per la difesa e delle

quali si chiede il rimborso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2015, n. 7722) e che, nella specie, non appare affetto da illogicità o incongruenze.

Si aderisce pertanto a quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“in tema di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in un procedimento giudiziario avente ad oggetto fatti attinenti a compiti istituzionali, conclusosi con una sentenza o un provvedimento che ne escluda la responsabilità, il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997, si riferisce ai presupposti giuridici della pretesa al rimborso nell'ambito dell'intera vicenda processuale che lo ha interessato”* (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 12/03/2019, n. 520). Pertanto va ascritta alla competenza dell'Avvocatura erariale, per quel che qui rileva, anche la valutazione dei presupposti della sussistenza dell'esclusione della responsabilità dell'istante.

Devono pertanto essere disattese le prospettazioni attoree volte a censurare il parere reso dall'Avvocatura dello Stato, il quale deve avere ad oggetto non solo il giudizio di congruità delle spese sostenute ma anche gli altri presupposti previsti dalla normativa per il rimborso, rientrando nella competenza dell'Avvocatura anche la pronuncia in ordine alla sussistenza degli altri presupposti, quali evincibili dalla normativa in materia ed elaborati dalla giurisprudenza.

Peraltro, anche a ritenere che il parere dell'Avvocatura non rivesta *in parte qua* carattere vincolante, si deve ritenere che l'Amministrazione resistente lo abbia condiviso sul punto, facendolo proprio e richiamandolo nell'atto impugnato, come parte integrante della motivazione.

Per la stessa ragione, si soggiunge per completezza, non è censurabile, *in parte qua*, la nota del Comando Legione Carabinieri Abruzzo che esprime parere contrario all'accoglimento dell'istanza in questione, ritenuto che *“i fatti che hanno originato il procedimento penale a carico del militare non possono essere riconducibili all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali, avendo il M.A.s.-OMISSIS- tenuto una condotta estranea agli interessi dell'Istituzione e palesemente contraria al proprio status”*.



4.2 Alla luce delle suesposte considerazioni sembra pertanto insussistente uno dei presupposti (i.e. procedimento penale per fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali) previsti per la concessione del rimborso.

5. Il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, è dunque nel suo complesso infondato e deve essere respinto, con compensazione, tuttavia, delle spese, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.